

DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

(S.O. n. 20/L a Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-2017)

ARTICOLO 1 (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale)

All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. »;

c) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « degli enti pubblici » sono sostituite dalla parola « dei ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Split payment

L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello **split payment**, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.

Si prescrive, inoltre, che lo **split payment** si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello **split payment** ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l'obbligo di applicare lo **split payment** nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.

L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

La Confederazione, oltre ad esprimere, nelle sedi istituzionali, contrarietà all'estensione soggettiva e temporale dello split payment, ha sollecitato che venga introdotto l'obbligo per i cessionari/committenti di informare i propri fornitori in merito all'applicazione dello split payment nei loro confronti: ciò in considerazione della difficoltà di individuare i soggetti della Pubblica Amministrazione, nonché delle società collegate e controllate ed esonerando in tal modo il cedente/prestatore, in sede di emissione della fattura, dal rischio di errori.

ARTICOLO 2
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. »

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: « , ovvero » a « imposta. » sono sostituite dalle seguenti: « nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. »

Diritto alla detrazione IVA

La norma introdotta modifica il termine ultimo entro cui deve essere eseguita la registrazione delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati. **Detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno** (ad esempio, una fattura di acquisto ricevuta nel 2017 dovrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ossia entro il 30 aprile 2018, con riferimento al 2017).

Conseguentemente è modificato l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, individuando con precisione il *dies a quo* e il *dies ad quem* per l'esercizio del diritto alla detrazione, **stabilendo che esso sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto, precisando altresì che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita** (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall'acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018).

La nuova disposizione, in sostanza, ridetermina il lasso temporale entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, che, in base alla normativa vigente, è stabilito con riferimento alla « dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ».

La Confederazione ha sollecitato, nelle sedi istituzionali, l'abrogazione della disposizione. Inoltre ha evidenziato la mancanza di una norma transitoria per gestire la detrazione relativa a fatture di acquisto degli anni 2015 e 2016. Con la nuova disciplina, è infatti decorso sia il termine per far valere la detrazione del tributo relativo a fatture di acquisto del 2015 come pure per quelle del 2016 non registrate nella dichiarazione del relativo anno.

ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni)

All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sono sopresse le parole: « di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » e le parole « 15.000 euro annui » sono sostituite con le parole « 5.000 euro annui »;
 - b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. »
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al numero 7:
 1. al primo periodo, le parole: « 15.000 euro annui » sono sostituite con le parole: « 5.000 euro annui »;
 2. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:
« Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. »
 - b) al numero 7-bis le parole: « 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti « 5.000 euro ».
3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «

Modifiche alle modalità di trasmissione dei modelli F24 recanti compensazioni d'imposta e all'obbligo di apposizione del visto di conformità

L'articolo 3 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, in tutti i casi di compensazione.

Il comma 1, lettera a), della disposizione interviene sul comma 574 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, in tema di ritenute alla fonte, sopprime il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto tale riferimento normativo non è esaustivo delle diverse casistiche di ritenuta alla fonte attualmente esistenti. Lo stesso comma **riduce dagli attuali euro 15.000 a euro 5.000** l'importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive **possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione** da cui emergono, ovvero della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

Il comma 1, lettera b), tramite l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 574 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, **dispone che se le compensazioni sono effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali i crediti emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

Il comma 2, lettera a), numero 1), intervenendo sull'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, **modifica l'importo al di sopra del quale il credito IVA può essere utilizzato in compensazione solo attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione da cui emerge, del visto di conformità ovvero della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale, riducendolo dagli attuali euro 15.000 ad euro 5.000.**

Il comma 2, lettera a), numero 2), aggiungendo un periodo nel corpo del citato articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), **stabilisce che se le compensazioni sono effettuate in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o**

per importi superiori a 5.000 euro annui, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ».

4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente « Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ».

sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2, lettera b), ai soli fini di coordinamento con la modifica di cui alla citata lettera a), numero 1), interviene sull'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che reca una deroga a favore delle start-up innovative consistente nella maggiorazione, sino ad euro 50.000, della soglia al di sopra della quale il credito IVA può essere utilizzato in compensazione solo previa apposizione, sulla dichiarazione da cui emerge, del visto di conformità ovvero della sottoscrizione alternativa, adeguando il riferimento al limite di cui al precedente numero 7).

Il comma 3, al fine di generalizzare per i soggetti titolari di partita IVA **l'obbligo di utilizzare**, per le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate**, interviene sull'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Nella nuova formulazione il citato comma 49-bis, oltre che per i crediti IVA, per i quali è, peraltro, eliminata la soglia minima di euro 5.000, **prevede l'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive.**

Il comma 4 interviene sull'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendo un nuovo periodo che dispone il **divieto di utilizzare l'istituto della compensazione**, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero** di cui all'articolo 1, comma 421, della stessa legge n. 311 del 2004.

La Confederazione, oltre ad esprimere contrarietà alla disposizione, in quanto introduce ulteriori oneri in sede di utilizzo dei crediti tributari, ha subito segnalato all'Agenzia delle entrate la necessità di chiarire tempestivamente la decorrenza delle novità.

Al riguardo, è stata emanata la risoluzione n. 57 del 2017 la quale ha chiarito che:

- le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017;

- per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000;

- per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000;

- in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

Inoltre, secondo le prime indicazioni emerse nel corso di un evento al quale ha partecipato l'Agenzia delle entrate fra i crediti, per i quali per la compensazione è obbligatorio l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono esclusi i crediti relativi al cd. bonus Renzi (80 euro) di cui all'art. 13, comma 1-bis) TUIR anticipato dai datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, ai titolari del rapporto di lavoro dipendente ed assimilato, come pure i crediti compensati, a valere sulle ritenute dovute, derivanti da rimborsi da assistenza fiscale.

ARTICOLO 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi)

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla

Affitti brevi e cedolare secca al 21%

L'articolo in esame detta la disciplina delle locazioni brevi, intendendosi per tali, come stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, **i contratti stipulati da privati non esercenti attività d'impresa, direttamente o per il tramite di intermediari immobiliari anche operanti attraverso la gestione di portali online, al fine di concedere in locazione un immobile ad uso abitativo per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni.** Rientrano in tale tipologia contrattuale anche i contratti in cui, oltre alla mera locazione dell'immobile, sono

cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

offerti al locatario i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Con riferimento ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, come sopra definite, il comma 2 dell'articolo prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2017, **troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con l'aliquota, in caso di esercizio dell'opzione, fissata nella misura del 21 per cento.** Il comma 3 estende le disposizioni del comma 2 ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso che il comodatario conclude con terzi per il godimento dell'immobile, sempreché tali contratti rispettino le condizioni indicate nel comma 1.

Al fine di contrastare fenomeni di evasione, i successivi commi 4 e 5 stabiliscono che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, comunicano i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite.

L'omessa o inesatta comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Inoltre, **qualora tali intermediari incassino i canoni relativi alle locazioni brevi, essi devono operare, nella qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni incassati e versarla, entro il sedicesimo giorno del mese successivo all'incasso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.** Le ritenute operate sono certificate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Resta fermo che, in assenza dell'opzione per l'applicazione della cosiddetta « cedolare secca », la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Secondo quanto previsto nel comma 6, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'articolo, comprese quelle relative alla trasmissione e alla conservazione dei dati da parte dell'intermediario. L'ultimo comma del presente articolo attribuisce, infine, all'Agenzia delle entrate il potere di stipulare, senza oneri, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

ARTICOLO 5 (Disposizione in materia di accise sui tabacchi)

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre

Accise

La norma prevede che, per l'anno 2017, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, siano stabilite, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in modo tale da

2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto..	garantire un gettito erariale pari ad almeno 125 milioni di euro e, per l'anno 2017, pari ad almeno 83 milioni di euro.
--	---

ARTICOLO 6 (Disposizioni in materia di giochi)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Modifiche alla disciplina sui giochi

La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si tratta delle cosiddette « new slot » (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal giuoco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di giuoco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età. Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento).

La norma prevede altresì l'incremento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal giuoco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si tratta delle cosiddette VLT che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (sale VLT, sale scommesse, sale bingo). Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento).

Raddoppio della « taxa sulla fortuna ».

La norma lascia invariate le tipologie di giuoco sulle quali trova applicazione la ritenuta sulle vincite, aumentando l'aliquota del prelievo sul giuoco del Lotto dal 6 per cento all'8 per cento e quella sugli altri giuochi, limitatamente alla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro, dal 6 per cento al 12 per cento.

La differente aliquota prevista per i giuochi diversi dal Lotto (12 per cento) si giustifica con il fatto che sul Lotto il prelievo si applica su tutti gli importi di vincita mentre sugli altri giuochi solo sulla parte eccedente 500 euro.

ARTICOLO 7 (Rideterminazione della base Ace)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 5 le parole « dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « del quinto esercizio precedente »;

Modifiche alla disciplina dell'ACE

La disposizione è volta a modificare le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini dell'aiuto alla crescita economica (ACE), **per la quale si prevede il progressivo abbandono del criterio incrementale su base fissa e l'introduzione di una base di**

b) al comma 6-bis le parole « all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « al quinto esercizio precedente ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 è sostituito dal seguente: « 552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1. ».

4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

riferimento mobile. In particolare, si elimina il riferimento fisso al capitale proprio esistente alla data del 31 dicembre 2010 e si introduce una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio dell'ACE. A titolo esemplificativo, la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello esistente alla fine del 2013.

Per le imprese individuali e le società di persone il quinquennio di riferimento, a partire dal 2017, **si sposta gradualmente dalle annualità in cui la base dell'ACE è calcolata secondo il criterio cosiddetto « differenziale » alle annualità per le quali dovrà essere calcolato con il criterio cosiddetto « incrementale ».** Così, a titolo esemplificativo, mentre per tali soggetti per il 2016 la base dell'ACE dovrà essere calcolata, secondo le disposizioni della legge di bilancio n. 232 del 2016 vigenti per tale periodo d'imposta, come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2016 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, a cui deve aggiungersi la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, ossia gli anni a completamento del quinquennio calcolati con il metodo differenziale, per il 2017, invece, la base dell'ACE dovrà essere calcolata come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2017 rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, a cui deve aggiungersi la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2012, ossia gli anni a completamento del quinquennio calcolati con il metodo differenziale. Dal 2020 anche per tali soggetti, quindi, il calcolo della base dell'ACE avverrà in base al solo criterio incrementale, come per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Ciò comporta il definitivo abbandono del criterio differenziale per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La Confederazione ha segnalato, nelle sedi istituzionali che, seppur l'entrata in vigore della nuova disciplina decorra dal periodo di imposta 2017, è necessario tenere conto degli effetti già in sede di acconti dovuti per il citato anno, quindi, di fatto gli effetti della riduzione del beneficio fiscale si esplicheranno a giugno/luglio e a novembre 2017. Ha peraltro evidenziato che la necessità di dover tenere conto degli effetti della norma già in sede di acconto rappresenta, nei fatti, un modo per introdurre con effetto "retroattivo" discipline di carattere fiscale.

ARTICOLO 8
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole « del bene » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni ».

Pignoramenti immobiliari

Per effetto della modifica introdotta dal presente articolo, ferma restando naturalmente l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà (adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede anagraficamente), tutti gli altri immobili dello stesso debitore, a prescindere dal loro valore individuale, divengono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite [articolo 76, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973].

ARTICOLO 9
(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole « è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

b) alla lettera b), le parole « e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 »;

c) alla lettera c), le parole « 2018 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2019 »..

Sterilizzazione aliquote IVA

La disposizione prevede l'avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise.

ARTICOLO 10
(Reclamo e mediazione)

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « ventimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantamila euro ».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: « ente », sono inserite le seguenti: « e dell'agente della riscossione ».

Reclamo e mediazione

L'ambito di applicazione della mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 viene esteso alle controversie tributarie di valore superiore all'attuale limite di 20.000 euro e fino a 50.000 euro.

Tale estensione si applica con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per la determinazione dell'efficacia della norma si fa riferimento alla data di notifica degli atti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 611, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha apportato alcune modifiche al citato articolo 17-bis.

La disposizione contenuta nel comma 3 è finalizzata ad estendere ai rappresentanti dell'agente della riscossione le stesse limitazioni della responsabilità per il procedimento di reclamo e di mediazione già previste per i

rappresentanti degli enti creditori.

La Confederazione, pur apprezzando l'innalzamento del citato limite da 20.000 euro a 50.000 euro, relativo agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, sottolinea, tuttavia, che il buon funzionamento dell'istituto va rafforzato garantendo l'autonomia del soggetto preposto alla gestione delle controversie nel rispetto del principio di terzietà del medesimo.

ARTICOLO 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste

Definizione agevolata delle liti pendenti

La disposizione consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione definibili ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (**Rottamazione delle cartelle**). La nuova forma di definizione delle liti pendenti dovrebbe rendere compiuto l'effetto definitorio sulle controversie cui è applicabile la definizione agevolata in corso dei carichi affidati all'agente della riscossione in applicazione del citato decreto- legge n. 193 del 2016 (**Rottamazione delle cartelle**), consentendo al contribuente di definire integralmente i rapporti tributari in contestazione, anche qualora gli importi oggetto di contenzioso non siano stati integralmente affidati all'agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.

La norma prevede la definizione delle controversie tributarie a seguito della presentazione di una richiesta di definizione da parte del contribuente e del pagamento degli importi in contestazione di cui all'atto impugnato, rientranti nella giurisdizione tributaria, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. Qualora la controversia riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi è prevista una specifica disciplina.

La definizione prevale sugli effetti di eventuali pronunce giurisdizionali.

Sulle modalità di versamento di quanto dovuto a seguito di definizione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con

dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima

rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con alcune modifiche:

- non è ammessa la dilazione di pagamento per importi fino a 2.000 euro;
- il numero massimo delle rate è ridotto a tre;
- il termine per il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione ovvero della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017; per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno;
- l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione ma comporta l'applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dal comma 4 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Dagli importi dovuti a seguito di definizione vanno detratti quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016. Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Per ciascuna controversia deve essere effettuato un separato versamento e presentata una distinta domanda.

Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, la presente definizione è subordinata all'effettuazione anche della definizione dei carichi stessi, secondo le relative condizioni.

Per quanto riguarda le modalità operative, la norma prevede che il contribuente presenti all'Agenzia delle entrate una domanda di definizione entro il 30 settembre 2017.

Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono aumentati di sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione.

La norma prevede altresì che l'eventuale diniego della definizione debba essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Tuttavia, nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare e il diniego venga notificato prima che sia proposta impugnazione, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla sua notifica. Come necessario, vengono disciplinate anche le modalità di prosecuzione o estinzione del processo sospeso.

In particolare, a seguito di domanda amministrativa di definizione valida ed efficace il processo sospeso si estingue in assenza di attività delle parti nel termine stabilito. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale o del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Viene disciplinato anche il regolamento delle spese del giudizio, prendendo come riferimento la disposizione del comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui « Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ». È comunque necessaria la specifica disciplina delle spese del giudizio estinto a seguito della definizione agevolata, in quanto il disposto normativo appena richiamato non vale per i giudizi pendenti in Cassazione, anch'essi rientranti nell'ambito della definizione agevolata. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di definizione e ogni altra disposizione applicativa.

La Confederazione ha segnalato la necessità che, in sede di conversione del provvedimento, venga introdotta una graduazione del beneficio in ragione dello stato del contenzioso e del giudicato.

ARTICOLO 35 (Misure urgenti in tema di riscossione)

Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da « dei comuni » a « essi » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse »;

Riscossione locale

Le modifiche normative di cui all'articolo in esame sono dirette ad allineare il contenuto delle disposizioni del decreto-legge n. 193 del 2016, che regolano le **attività che possono essere svolte per conto degli enti locali** dal nuovo ente **Agenzia delle entrate-Riscossione**, con l'obiettivo di specializzare quest'ultimo nella sola attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate di tutte le amministrazioni locali, quali individuate nel cosiddetto « consolidato ISTAT » ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (con

b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. ».

l'esclusione, naturalmente, delle società di riscossione), e delle società da esse partecipate.

In particolare, la prima modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 per riconoscere al nuovo ente la possibilità di svolgere l'attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per conto di tutti i predetti soggetti, ferma restando la specifica disciplina dettata dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999 relativamente ai crediti delle società a partecipazione pubblica.

La seconda modifica, invece, interviene sull'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 193 del 2016 per stabilire che le predette « amministrazioni locali » possono affidare al nuovo ente esclusivamente l'attività di riscossione, con esclusione, quindi, delle attività di liquidazione e accertamento.

ARTICOLO 41

(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e

Modifiche alle disposizioni in materia di ricostruzione delle zone colpite dal sisma

La disposizione prevede, al comma 1, che per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti dai successivi commi da 2 a 4 e dagli articoli dal 42 al 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 2 stabilisce che, al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. Il comma 3 dispone che le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 recante « Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone », pubblicata nella

<p>adeguamento antisismico;</p> <p>3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;</p> <p>b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 « Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone », Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):</p> <p>1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento, il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;</p> <p>2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.</p> <p>c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.</p> <p>4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.</p>	<p>Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006;</p> <p>c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.</p> <p>Il comma 4, infine, dispone che una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.</p>
---	---

ARTICOLO 43

(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi)

<p>1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del « 30 novembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2017 ».</p> <p>b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31</p>	<p style="text-align: center;">Proroga sospensione e interventi di rateizzazione dei debiti tributari dei contribuenti colpiti dal sisma</p> <p>Con il comma 1 si apportano modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016.</p> <p>In particolare:</p> <p>- con la lettera a) si dispone la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato (articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973)</p>
---	---

dicembre 2017 ».

c) al comma 12, le parole: « dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « febbraio 2018 »;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017. ».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « al 30 novembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi » sono aggiunte le seguenti: « e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. »

4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « nei termini previsti » sono sostituite dalle seguenti « entro il 16 dicembre 2017

richiesta dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma (ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 48) **fino al 31 dicembre 2017;**

- con la lettera b) si prevede la **proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole**, indicati all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

- con la lettera c) si prevede che **gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018.**

Con il comma 2 si mira ad uniformare il termine della ripresa dell'attività degli uffici finanziari alla proroga del periodo di sospensione tributaria disposta dal presente decreto.

Con il comma 3 si prevede la **ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del medesimo articolo 48, entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, indicati all'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2017, con la possibilità di rateizzazione in 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018.**

Le modifiche di cui al comma 4 sono intese a chiarire che ai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per i quali è stato previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateazione prevista dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dal presente decreto, e che per gli stessi resta fermo il termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione, così come previsto dalla normativa vigente.

In particolare, per la cosiddetta « busta pesante » si stima che, nell'ambito del complessivo importo di 104 milioni di euro, circa 5 milioni spettino agli enti locali. Per gli altri tributi locali (stimati in circa 12 milioni di euro) è stato osservato l'andamento dei versamenti effettuati nel 2016 a titolo di seconda rata IMU e TASI da soggetti, residenti nell'area del cratere e non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo. Nella stima del minor gettito atteso per l'anno 2017 si è tenuto conto, pur in assenza di dati definitivi, di quanto non sarà comunque versato dai contribuenti per effetto della esenzione per immobili inagibili, già oggetto di ristoro secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016.

<p>» e dopo le parole « pagamento dei tributi » sono aggiunte le seguenti « oggetto di sospensione ».</p> <p>5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	
ARTICOLO 44 (Proroga incentivi)	
<p>1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».</p>	<p style="text-align: center;">Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici</p> <p>La norma stabilisce la proroga di un ulteriore anno all'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei comuni del cratere. Tale agevolazione è, ad oggi, fruibile fino al 31 dicembre 2019.</p>
ARTICOLO 45 (Compensazione perdita gettito TARI)	
<p>1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI- corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. ».</p>	<p style="text-align: center;">Tari</p> <p>La disposizione prevede che al comma 16 dell'articolo 48 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668 ».</p>
ARTICOLO 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)	
<p>1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono</p>	<p style="text-align: center;">Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</p> <p>Con la norma in esame si istituisce una zona franca urbana, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca, limitatamente a quelle che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni di:</p>

beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore

a) esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Le esenzioni sopra indicate spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017. Al comma 5 è previsto che la zona franca di cui al comma 1 comprende anche i comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Va ricordato che per la fruizione delle predette agevolazioni, il comma 6 prevede degli specifici fondi, che costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

Infine, si dispone (comma 8) che per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

<p>agricolo.</p> <p>8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	
---	--

**ARTICOLO 56
(Patent box)**

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo. »;

b) al comma 40 la parola « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

c) il comma 42-ter è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

3. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di

Patent box

La disposizione tende ad allineare la disciplina del regime **patent box** di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), alle linee guida dell'OCSE e, in particolare, alle raccomandazioni contenute nel documento dell'OCSE « Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report ». In particolare, il comma 1, lettere a) e c), **elimina i marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo e introduce una ulteriore tipologia caratterizzata dalla presenza di più beni immateriali agevolabili legati tra loro da vincoli di complementarietà tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale (IP)**. In questa categoria, come detto, vi rientrano tutti gli IP agevolabili espressamente indicati dalla disciplina patent box, ossia **il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, nonché i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili**. A tal fine viene riformulato il primo periodo del comma 39 e abrogato il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. La lettera b), modificando l'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, effettua un semplice intervento di coordinamento che non innova la materia.

Il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce, in sostanza, **che le stesse si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**. In tal modo, si uniformano i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quelli che hanno l'esercizio « a cavallo » di due anni. Il riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 è necessario per sottolineare che le nuove disposizioni non hanno effetto per le opzioni presentate nei primi due periodi d'imposta di applicazione della disciplina per i quali si beneficerà del regime previgente per tutto il quinquennio di validità dell'opzione.

In tal senso, il comma 3, nel ribadire quest'ultimo principio, disciplina il cosiddetto grandfathering, ossia il periodo durante il quale è possibile

revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

conservare i benefici secondo la disciplina originaria.

Il comma 3, in sostanza, prevede che le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo in esame relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta restino efficaci per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. Scaduto il quinquennio, le opzioni aventi ad oggetto i marchi non potranno più essere rinnovate in quanto si applicherà la nuova disciplina che esclude i marchi dall'ambito oggettivo per le opzioni esercitate a partire dal 1° luglio 2017.

Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi da 1 a 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

ARTICOLO 57 (Attrazione per gli investimenti)

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « start-up innovative » e « start-up innovativa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: « PMI. »

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: « periodo minimo di investimento », le parole: « sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, »;

b) al comma 94, dopo le parole: « I redditi », le parole: « diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » sono soppresse;

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

« 95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.

Crowdfunding

Raccolta di capitali per le PMI SRL

La disposizione è finalizzata ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e tanto meno sullo Stato (Equity Crowdfunding e incentivi alla quotazione delle PMI).

Inoltre, al comma 2 la modifica disposta dalla lettera a) si rende necessaria al fine di consentire il recupero a tassazione, mediante l'applicazione di una imposizione sostitutiva, dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari ceduti prima del quinquennio, percepiti medio tempore, per i quali le regole ordinarie prevedono il concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale. La modifica del comma 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevista alla lettera b), elimina il riferimento alle partecipazioni qualificate poiché già l'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vieta ai fondi pensione di investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritti di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento o al 10 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla stessa società a seconda se la società stessa sia quotata o non quotata, né, in ogni caso, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare direttamente un'influenza dominante sulla medesima società. Inoltre l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, vieta ai fondi pensione di investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in

95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. »;

d) al comma 101, dopo le parole: « investimenti qualificati indicati al », le parole: « comma 90 » sono sostituite dalle seguenti:

« comma 102 »;

e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

f) il comma 113 è sostituito dal seguente: « 113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati. ».

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 4 anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.

La modifica in esame consente, quindi, di evitare un aggravio dei costi amministrativi collegati all'applicazione della disposizione fiscale.

La modifica introdotta dalla lettera c) tende a chiarire, mediante l'inserimento di un comma 95-bis all'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016 che, al fine di beneficiare dell'esenzione in argomento, i soggetti interessati devono comunicare ai soggetti che intervengono nel pagamento dei proventi esenti che gli stessi provengono da investimenti qualificati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Tale comunicazione appare necessaria al fine di consentire ai soggetti che intervengono nel pagamento dei redditi esenti di corrisponderli ai beneficiari senza l'applicazione di ritenute e imposte sostitutive. L'inserimento del comma 95-ter è volto a specificare che i soggetti beneficiari dell'esenzione devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati al fine di poter individuare quali sono gli strumenti finanziari oggetto di investimento che hanno diritto all'agevolazione.

L'inserimento del comma 95-quater tende a chiarire il regime delle minusvalenze e delle perdite relative agli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato.

L'intervento di cui alla lettera d) è volto alla correzione di un refuso: infatti, nell'ambito delle disposizioni in materia di piani di risparmio a lungo termine per le persone fisiche, il rinvio al « comma 90 » contenuto nel comma 101 è errato, poiché gli investimenti qualificati cui si fa riferimento sono indicati al comma 102.

La modifica di cui alla lettera e) tende a concedere anche alle persone fisiche la possibilità di reinvestire in investimenti qualificati le somme percepite a seguito di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine in novanta giorni, invece che in trenta giorni, al pari di quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e per le forme di previdenza complementari.

La riformulazione del comma 113, di cui alla lettera f), tende a chiarire che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso cui è costituito il piano di risparmio a lungo termine deve evidenziare separatamente le somme destinate nel piano e gli investimenti qualificati effettuati all'interno dello stesso.

Infine, il comma 3 modifica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di rapporto di lavoro nelle start-up innovative, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha previsto l'ampliamento del periodo di applicazione della disciplina delle start-up innovative da quattro a cinque anni dalla data di costituzione.

ARTICOLO 58

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime)

1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo. »

Fuoriuscita dal regime IRI- riconoscimento di un credito di imposta

La norma, al fine di evitare una doppia imposizione, è finalizzata a riconoscere al momento della fuoriuscita dal regime dell'imposta sul reddito di impresa (IRI), anche a seguito della cessazione dell'attività, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24 per cento, un credito d'imposta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve. Conseguentemente le riserve saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e ai soci sarà riconosciuto il credito d'imposta.

La disposizione è stata fortemente sollecitata dalla Confederazione

ARTICOLO 59 (Transfer pricing)

1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. ».

2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;

Transfer pricing

La norma introdotta ha lo scopo di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle più recenti indicazioni emerse nella sede dell'OCSE anche nell'ambito dei lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), ai fini della corretta determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese associate e delle conseguenti variazioni del reddito. Inoltre, sotto il profilo procedurale, disciplina le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione del reddito.

Sotto il primo profilo, al comma 1, si adegua la formulazione dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con il riferimento al principio di libera concorrenza (cosiddetto arm's length principle) nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate così come enunciato nell'articolo 9 del modello dell'OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato dalle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.

La nuova formulazione richiama gli orientamenti interpretativi già adottati nella prassi amministrativa in sede di introduzione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e, confermando il richiamo al principio di libera concorrenza, così come declinato nella sede dell'OCSE, attribuisce flessibilità nell'adozione di metodi di valutazione che meglio rispondano alle dinamiche negoziali del mercato.

Sotto il secondo profilo, in relazione alla variazione del reddito conseguente alla determinazione del valore delle operazioni sulla base del principio di libera concorrenza da parte di amministrazioni fiscali estere, l'intervento normativo prevede la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, le variazioni in

<p>b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;</p> <p>c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti. ».</p>	<p>diminuzione del reddito, attualmente previste solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. In tal modo la normativa domestica si allinea a quella della maggior parte delle giurisdizioni estere.</p> <p>La variazione in diminuzione del reddito è pertanto consentita solo alle condizioni previste dall'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cui la norma fa rinvio, introdotto dal successivo comma 2.</p> <p>Il comma 2 introduce il nuovo articolo 31-quater al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che prevede i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza di cui al secondo periodo dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, da parte delle amministrazioni fiscali estere.</p> <p>A tal fine, le suddette variazioni in diminuzione possono essere riconosciute nell'ambito delle procedure amichevoli o a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti, oppure su istanza del contribuente con le modalità che saranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, ma solo a condizione che la corrispondente rettifica in aumento del reddito nella giurisdizione estera abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di piena concorrenza secondo il vaglio dell'amministrazione fiscale italiana e sia stata effettuata da Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni. In caso di rigetto, resta ferma la facoltà del contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.</p>
---	--

ARTICOLO 67
(Entrata in vigore)

<p>Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p>Il presente decreto legge è entrato in vigore il 24 aprile 2017</p>
---	--